

PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 settembre 2024

INDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. PREMESSA..... | 3 |
| 2. INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA DI DIMENSIONE E COMPLESSITÀ OPERATIVA | 3 |
| 3. PROFILO DELLA BANCA E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE..... | 3 |
| 3.1. COSTITUZIONE, SEDE, DURATA | 3 |
| 3.2. STRUTTURA FINANZIARIA | 3 |
| 4. DIRITTI DEI SOCI | 4 |
| 4.1. ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO | 4 |
| 4.2. DIRITTO DI RECESSO | 4 |
| 4.3. DIRITTO DI IMPUGNATIVA | 5 |
| 4.4. DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA | 5 |
| 5. MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO..... | 5 |
| 6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA..... | 6 |
| 6.1. ASSETTO DI GOVERNO..... | 6 |
| 7. ORGANI SOCIALI..... | 6 |
| 7.1. ASSEMBLEA DEI SOCI | 6 |
| 7.1.1. <i>Quorum costitutivi e deliberativi</i> | 6 |
| 7.2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 7 |
| 7.2.1. <i>Nomina e durata in carica degli Amministratori</i> | 7 |
| 7.2.2. <i>Composizione quali-quantitativa ottimale</i> | 7 |
| 7.2.3. <i>Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione</i> | 8 |
| 7.2.4. <i>Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione</i> | 9 |
| 7.2.5. <i>Comitati</i> | 10 |
| 7.2.6. <i>Presidente del Consiglio di Amministrazione</i> | 10 |
| 7.2.7. <i>Comitato Esecutivo</i> | 11 |
| 7.2.8. <i>Sistema delle deleghe</i> | 11 |
| 7.3. COLLEGIO SINDACALE | 11 |
| 7.4. COLLEGIO DEI PROBIVIRI..... | 12 |
| 7.5. DIREZIONE GENERALE..... | 13 |
| 8. FUNZIONI DI CONTROLLO..... | 13 |
| LA BANCA INDIVIDUA AL PROPRIO INTERNO UN REFERENTE PER OGNI FUNZIONE DI CONTROLLO..... | 14 |
| 8.1. FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA..... | 14 |
| 8.2. FUNZIONE DI CONFORMITÀ (COMPLIANCE) | 14 |
| 8.3. FUNZIONE CONTROLLO RISCHI | 15 |
| 8.4. FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO | 15 |
| 8.5. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231..... | 16 |
| 8.6. CONTROLLO CONTABILE | 16 |
| 9. POLITICHE DI REMUNERAZIONE | 17 |
| 10. FLUSSI INFORMATIVI..... | 17 |
| 11. PIANI DI FORMAZIONE | 17 |
| 12. CONFLITTI DI INTERESSE E OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI..... | 18 |
| 13. OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO | 18 |
| 14. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO..... | 18 |

1. Premessa

Il presente documento (il "**Progetto di Governo**") è predisposto da Banca di Bologna Credito cooperativo società cooperativa (la "**Banca**" o la "**Società**") nel rispetto delle norme di legge e di Statuto, nonché in esecuzione della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285, recante "*Disposizioni di vigilanza per le banche*" (la "**Circolare 285**"), avuto particolare riguardo al Titolo IV, "*Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi*" del medesimo provvedimento.

2. Individuazione della categoria di dimensione e complessità operativa

Ai sensi della Circolare 285, si presumono:

- banche di maggiori dimensioni o complessità operativa: *i)* le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013; *ii)* le banche quotate;
- banche intermedie: le banche con un attivo compreso tra 3,5 miliardi di Euro e 30 miliardi di Euro;
- banche di minori dimensioni o complessità operativa: le banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di Euro.

All'esito del processo di valutazione condotto sulla base dei criteri sopra menzionati e, in particolare, in ragione della dimensione del proprio attivo di bilancio, la Banca ha ritenuto di fare parte della categoria delle banche di minori dimensioni o complessità operativa.

Al riguardo, la Società non ha ritenuto di dover considerare ulteriori fattori di tipo qualitativo, quali la tipologia di attività svolta ovvero la struttura proprietaria della Banca, in quanto gli stessi non avrebbero condotto a una classificazione differente da quella adottata.

La Banca, essendo parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, sotto il profilo della Vigilanza, viene considerata come un soggetto vigilato significativo, alla stregua della Capogruppo.

3. Profilo della Banca e delle società controllate

3.1. Costituzione, sede, durata

Banca di Bologna è una Società cooperativa per azioni con sede legale nel Comune di Bologna, costituita il 24/02/1963, con atto a rogito del notaio Verano Pojani, rep. n. 9938 e fascicolo 554.

La Società, dal 1 gennaio 2019 fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo avente come capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A., ne detiene una partecipazione di 352.735 azioni, per un valore nominale di 52 euro cadauna e ne è soggetta all'attività di direzione e coordinamento.

La Banca detiene il 100% della società Banca di Bologna Real Estate S.p.A., attiva nel settore immobiliare.

La Banca detiene inoltre una partecipazione a controllo congiunto nella società Fronte Parco srl ed altre minori.

La controllata Banca di Bologna Real Estate spa detiene il controllo totalitario della società Terre della Rocca srl, società attiva nel settore vitivinicolo.

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

3.2. Struttura finanziaria

Il capitale sociale della Banca è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di 51,64 Euro, che possono essere emesse illimitatamente.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, ai sensi dell'art. 2529 cod.civ. e previo ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa *pro tempore* vigente, ad acquisire azioni della Società.

Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili e non possono essere cedute a non Soci senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

In caso di cessione di azioni fra i Soci, le parti contraenti, entro 30 (trenta) giorni dalla cessione, sono tenute a comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei Soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Nessun Socio può possedere azioni della Società per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 150-ter del TUB e delle vigenti disposizioni di vigilanza, la Società, qualora versi in una delle situazioni indicate dal comma 1 del predetto articolo, può emettere, anche in deroga alle previsioni di cui all'art. 150-bis del TUB, azioni di finanziamento di cui all'art. 2526 del codice civile.

4. Diritti dei Soci

4.1. Acquisto della qualità di Socio

In linea con quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7 del vigente Statuto, possono essere ammesse a Socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Banca.

Non possono assumere la qualità di Socio i soggetti interdetti, inabilitati, assoggettati a concordato preventivo o a liquidazione coatta amministrativa, i soggetti privi dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, nonché quanti si siano resi inadempienti nei confronti della Società o abbiano costretto la medesima a iniziative giudiziali per ottenere l'adempimento di obbligazioni.

L'ammissione a Socio avviene su richiesta dell'interessato, previo gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione della Società e comunicato all'interessato entro il termine di 90 (novanta) giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.

L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notizia, a pena di decadenza. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri e la sua decisione non è appellabile.

La qualità di Socio si acquista dal momento in cui la delibera di ammissione del Socio viene annotata nel libro dei Soci.

4.2. Diritto di recesso

In conformità a quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, il recesso del Socio non può essere parziale ed è ammesso nei casi stabiliti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.

Le azioni saranno rimborsate all'avente diritto in conformità alle disposizioni dell'art. 14 dello Statuto.

Non hanno diritto di recesso i Soci che non hanno concorso alla decisione di prorogare la durata della società.

4.3. Diritto di impugnativa

Il diritto di impugnativa delle deliberazioni assembleari è regolato dalle vigenti disposizioni del codice civile.

Più in particolare, ai sensi dell'articolo 2377 del cod. civ. le deliberazioni dell'Assemblea che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate dai Soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale.

L'impugnazione deve essere proposta nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta a iscrizione o a deposito nel registro delle imprese, entro 90 (novanta) giorni dalla relativa iscrizione o deposito.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.

4.4. Diritto di intervento in Assemblea e rappresentanza

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, hanno diritto di intervento in Assemblea i Soci iscritti nel libro Soci; tuttavia, essi hanno diritto di voto solo se sono iscritti in detto libro da almeno 90 giorni.

I Soci Finanziatori hanno diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di socio.

Fermo restando quanto previsto all'art. 23 dello Statuto in relazione alle azioni di finanziamento, ogni Socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea ha la facoltà di farsi rappresentare da altro Socio persona fisica, purché il soggetto delegato non sia un Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società, da un Amministratore o Dipendente a ciò delegato dal Consiglio, da un Notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.

A norma dell'art. 5 dello Statuto, i Soci diversi dalle persone fisiche possono essere rappresentati esclusivamente da chi ne ha statutariamente la legale rappresentanza.

Ogni Socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

5. Modello di amministrazione e controllo

La Banca adotta il sistema di amministrazione e controllo c.d. "tradizionale", che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni di supervisione strategica e di gestione e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo. Entrambi i menzionati organi sono nominati dall'Assemblea.

Al Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, sono attribuite le funzioni esecutive per la gestione operativa della Società.

Nella scelta del modello di amministrazione e controllo, la Banca ha tenuto conto della propria struttura proprietaria, del grado di apertura al mercato del capitale di rischio, delle dimensioni e della complessità operativa della stessa, nonché degli obiettivi strategici di medio e lungo periodo della Società. L'adozione del sistema c.d. "tradizionale" è, pertanto, ritenuta coerente per una società, come la Banca, avente dimensioni contenute e appare idonea ad assicurare l'efficienza della gestione, l'efficacia dei controlli, l'ottimale articolazione delle funzioni e il contenimento dei costi di gestione.

6. Struttura organizzativa

6.1. Assetto di governo

Il governo societario della Banca è affidato ai seguenti organi sociali, i cui compiti e le cui competenze sono regolati dallo Statuto sociale:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Comitato Esecutivo (ove nominato);
- Collegio Sindacale;
- Collegio dei Probiviri.

La Banca ha definito e formalizzato una chiara ed equilibrata ripartizione dei compiti e dei poteri, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna e attribuendo una particolare rilevanza al sistema dei controlli interni.

7. Organi sociali

7.1. Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le relative delibere, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea delibera sulle materie che ai sensi di legge e di Statuto sono di sua spettanza.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per procedere, oltre che alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso ai Soci, recante l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e l'elenco degli argomenti da trattare, inviato con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento e da pubblicare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero in uno dei quotidiani indicati nello Statuto sociale.

La partecipazione all'Assemblea è disciplinata dalla normativa vigente e dall'art. 26 dello Statuto e dal Regolamento Assembleare ed Elettorale

7.1.1. Quorum costitutivi e deliberativi

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengono, in proprio o per rappresentanza, almeno 1/3 (un terzo) dei Soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è costituita e delibera:

- in prima convocazione, quando intervengono, in proprio o per rappresentanza, almeno 1/3 (un terzo) dei Soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, con l'intervento, in proprio o per rappresentanza, di almeno 1/50 (un cinquantesimo) dei Soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi.

La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Le votazioni avvengono in modo palese e normalmente per alzata di mano.

7.2. Consiglio di Amministrazione

7.2.1. Nomina e durata in carica degli Amministratori

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, la Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri eletti di norma dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, tra i Soci in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Il Processo di nomina e di revoca dei componenti gli organi di amministrazione e controllo sono coerenti con le prerogative della capogruppo, e sono disciplinati dal Regolamento Assembleare ed Elettorale e da apposita normativa interna.

Il numero dei Consiglieri è ritenuto adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale.

La dialettica interna al Consiglio, nel quale sono compresenti le funzioni di supervisione strategica e di gestione, è favorita dalla presenza, in seno all'Organo, di un numero adeguato di componenti non esecutivi – pari ad almeno 1/3 (un terzo) del totale – chiamati, in virtù della loro autorevolezza e professionalità, a svolgere una costante funzione di monitoraggio e contrappeso nei confronti dei membri esecutivi e del *management* della Banca.

Un rilevante apporto ai lavori del Consiglio è inoltre garantito dalla presenza di un congruo numero di amministratori indipendenti – almeno 1/4 del totale, eventualmente coincidenti con gli amministratori non esecutivi – in possesso dei requisiti previsti dall'art 33 dello Statuto e chiamati a operare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Gli Amministratori durano in carica 3 esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri possono provvedere alla loro sostituzione per cooptazione con deliberazione approvata dal Collegio. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'Assemblea scadono insieme agli Amministratori già in carica all'atto della loro nomina.

I Consiglieri possono accettare la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti assegnati il tempo necessario.

Le regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono dettagliatamente disciplinate nel Regolamento *“Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale”*.

7.2.2. Composizione quali-quantitativa ottimale

I principi regolamentari in tema di composizione qualitativa degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione sono riconducibili in particolare alla Circolare 285 di Banca d'Italia, al DM 169/2020, alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo ed alle Linee Guida EBA.

In particolare, per l'assolvimento delle funzioni cui sono chiamati i componenti di tali organi, prevede che siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca Affiliata;
- dotati di competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca Affiliata;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca Affiliata, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

Fermi restando i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto, la cui verifica è disciplinata nel Regolamento sulla verifica dei requisiti degli esponenti aziendali, il Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale individua, in particolare, le specifiche aree di competenza che devono essere rappresentate in ambito consiliare e il numero minimo di Consiglieri che devono presidiare ciascun ambito.

In caso di proposte di nomina formulate all'Assemblea o di cooptazione di Consiglieri, il Consiglio identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati – comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza – ritenuto opportuno.

Successivamente alla nomina degli Amministratori, nell'ambito del processo di valutazione dell'idoneità degli esponenti da effettuarsi ai sensi dell'art. 26 del TUB, il Consiglio di Amministrazione valuta la corrispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettivamente risultante dal processo di nomina, dando conto dell'adempita verifica nel relativo verbale di accertamento dei requisiti.

Gli Amministratori indipendenti svolgono un ruolo consultivo con riferimento alla preventiva individuazione della composizione quali-quantitativa ottimale e alla successiva verifica, esprimendo – in caso di presentazione di liste da parte del Consiglio all'Assemblea, ovvero di cooptazione dei Consiglieri – il proprio parere sull'idoneità dei candidati identificati dal Consiglio, in base all'analisi svolta in via preventiva.

In caso di cooptazione degli Amministratori, la valutazione circa la composizione quali-quantitativa teorica ottimale, la verifica della corrispondenza tra quest'ultima e la composizione effettiva risultante dal processo di nomina, nonché il parere degli Amministratori indipendenti, sono forniti alla prima Assemblea dei Soci successiva alla cooptazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza della propria composizione quali-quantitativa, in virtù di quanto previsto dal successivo paragrafo 7.2.3.

7.2.3. Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione

In conformità a quanto previsto dalla Circolare 285, il Consiglio di Amministrazione si sottopone a un periodico processo di autovalutazione, con le seguenti finalità:

- assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'organo e della sua adeguata composizione;

- garantire il rispetto sostanziale delle disposizioni incluse nella Circolare 285 e delle finalità che esse intendono realizzare;
- favorire l'aggiornamento dei regolamenti interni a presidio del funzionamento dell'organo, in modo da assicurare la loro idoneità anche alla luce dei cambiamenti dovuti dall'evoluzione dell'attività e del contesto operativo;
- individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all'interno dell'organo e definire le azioni correttive da adottare;
- rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti e tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione;
- incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.

Il processo di autovalutazione è condotto almeno annualmente, in conformità a quanto previsto dal "Regolamento del processo di autovalutazione degli organi sociali".

Ai fini di tale verifica, il Consiglio utilizza gli schemi di questionario acclusi al menzionato Regolamento, identificando eventuali carenze o criticità e individuando i più adeguati interventi correttivi.

7.2.4. Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è titolare della funzione di supervisione strategica e di quella di gestione ed è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Banca, salvo quanto per legge è espressamente riservato all'Assemblea. Sono demandati all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione i poteri non delegabili a norma di legge, nonché le attribuzioni espressamente elencate dall'art. 36 dello Statuto e relative alle principali deliberazioni connesse alla definizione degli indirizzi strategici e dell'assetto organizzativo della Banca.

In tale contesto, il Consiglio assicura il governo dei rischi cui la Banca è esposta, definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della Banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze.

Il Consiglio di Amministrazione è in particolare chiamato a: *i)* approvare l'assetto organizzativo e di governo societario della Banca e le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando la corretta attuazione dei medesimi e la tempestiva promozione delle misure correttive necessarie a fare fronte a eventuali lacune o inadeguatezze; *ii)* determinare periodicamente la valutazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società; *iii)* approvare gli orientamenti strategici, i piani industriali, finanziari e le politiche di gestione del rischio; *iv)* decidere in merito all'ammissione, all'esclusione e al recesso dei Soci; *v)* definire il sistema dei flussi informativi e verificare la sua adeguatezza, completezza e tempestività; *vi)* valutare la coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Banca; *vii)* provvedere alla nomina, alla revoca e alle attribuzioni del Direttore Generale e dei componenti la Direzione Generale; all'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili; all'assunzione e alla cessione di partecipazioni strategiche; all'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e alla proposta all'Assemblea in ordine all'istituzione o soppressione di sedi distaccate; nonché alla determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società controllate e alla promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero crediti; *viii)* approvare i principali regolamenti interni, i sistemi contabili e di rendicontazione; supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca; *ix)* provvedere alla nomina, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità alle norme, di controllo dei rischi, della funzione antiriciclaggio e dei referenti di eventuali funzioni aziendali di controllo esternalizzate.

Il Consiglio cura inoltre, anche avvalendosi del Direttore Generale, che sia garantito un adeguato coordinamento con le società controllate, richiedendo e ottenendo, dai relativi organi sociali, ogni notizia e informazione utile a tal fine e impartendo ai medesimi, le opportune direttive e istruzioni.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

7.2.5. Comitati

Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive o consultive, nominandone i componenti, che durano in carica fino alla scadenza dell'organo. Con successive delibere, il Consiglio di Amministrazione può integrare e modificare i compiti affidati ai Comitati.

Alla data di approvazione del presente documento non risultano istituiti comitati endo-consiliari.

7.2.6. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Durante la prima riunione del Consiglio di Amministrazione si provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Il Presidente ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività svolta dalla Banca, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli organi delegati e si pone come interlocutore degli organi e delle funzioni di controllo e dei comitati interni.

Per svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, salvi i poteri d'urgenza previsti dall'Art. 36 dello Statuto.

Il Presidente, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli Amministratori, ha specifiche competenze necessarie per adempiere al meglio ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito del generale assetto di governo societario.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni finali del Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i Consiglieri. A tal fine, verifica che i Consiglieri siano correttamente informati sulle convocazioni e sugli argomenti posti all'ordine del giorno; ove necessario, richiede, alla Direzione Generale e alle funzioni di controllo, di svolgere gli opportuni approfondimenti e vigila sulla corretta attuazione delle deliberazioni assunte, specie nei rapporti con l'Autorità di Vigilanza.

Il Presidente assicura, altresì, che il processo di autovalutazione del Consiglio sia condotto con efficacia, che le relative modalità di svolgimento siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio e che siano adottate tutte le misure correttive necessarie per fare fronte alle carenze eventualmente riscontrate.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Banca di fronte ai terzi e in giudizio.

Con riferimento al procedimento di autovalutazione, inoltre, il Presidente assicura che:

- il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e coerenza rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio;
- siano adottate le necessarie misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate.

7.2.7. Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) Consiglieri, scelti tra gli stessi componenti del Consiglio.

I membri del Comitato Esecutivo possiedono collegialmente specifiche competenze in merito al *business* bancario, ai sistemi di controllo interno, alle metodologie di gestione e controllo dei rischi, nonché alla conoscenza del territorio.

Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi componenti e con l'espressione di almeno 2 (due) voti favorevoli.

Il Comitato Esecutivo è investito di tutte le attribuzioni e poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il contenuto e i limiti, fissando, altresì, eventuali modalità di esercizio.

Alle riunioni del Comitato assistono i Sindaci e partecipa, con parere consultivo, il Direttore Generale. Alle sedute può altresì partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ma senza diritto di voto.

Il Comitato Esecutivo porta a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva, le deliberazioni assunte.

Il funzionamento di tale comitato è disciplinato, in quanto compatibile, dal "*Regolamento in tema di funzionamento, composizione quali-quantitativa ottimale e autovalutazione del Consiglio di Amministrazione*".

Alla data di approvazione del presente documento il Comitato Esecutivo non è nominato.

7.2.8. Sistema delle deleghe

La Banca si è dotata di un articolato sistema di deleghe, volto a graduare i poteri operativi e gestionali demandati alle singole funzioni e ad assicurare che l'organo con funzione di supervisione strategica non sia investito di questioni che – per il loro contenuto o rilevanza non strategica – possono più efficacemente essere affrontate da altre strutture aziendali.

L'assetto interno delle deleghe gestionali risulta dalle delibere con cui il Consiglio ha attribuito poteri di gestione alla Direzione Generale e a specifiche unità organizzative.

In particolare, l'attuale assetto delle deleghe è organizzato all'interno di un modello di gestione che gradua i limiti di fido attribuiti ai vari livelli dell'organizzazione aziendale in funzione della posizione ricoperta e della tipologia di operazione.

All'atto del conferimento della delega sono determinati i limiti, anche di importo, e le modalità di esercizio e rendicontazione dei poteri delegati.

7.3. *Collegio Sindacale*

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del relativo incarico e sono rieleggibili. Vengono, inoltre, nominati 2 (due) sindaci supplenti, che subentrano ai membri effettivi nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

Il Collegio Sindacale viene normato dall'art. 43 dello Statuto.

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale con le modalità previste dallo Statuto, determinandone gli emolumenti. I Sindaci devono possedere i requisiti di legge.

Il Processo di nomina e di revoca dei componenti gli organi di amministrazione e controllo sono coerenti con le prerogative della capogruppo, e sono disciplinati dal Regolamento Assembleare ed Elettorale e da apposita normativa interna.

Il Collegio Sindacale vigila in modo autonomo e indipendente sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca.

Il Collegio Sindacale è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno e svolge le funzioni stabilite dalla disciplina di settore applicabile. In proposito, è responsabile dell'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compreso il soggetto cui è affidata la revisione legale, e ha l'obbligo di promuovere, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

Il Collegio Sindacale svolge le mansioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed esprime altresì il proprio parere sulle decisioni riguardanti la nomina o la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo interno, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

In ragione dell'importanza che i menzionati compiti rivestono a fini di vigilanza, in linea con quanto statuito dall'articolo 52 del Testo Unico Bancario, i Sindaci sono tenuti ad informare senza indugio la Banca d'Italia qualora, durante il compimento delle proprie verifiche, riscontrino fatti o atti tali da costituire un'irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Ai medesimi soggetti compete, inoltre, l'onere di segnalare al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone tempo per tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale cura inoltre il coordinamento degli organi con funzioni di controllo istituiti presso le società che fanno parte del Gruppo, richiedendo e ottenendo ogni notizia e informazione utile allo svolgimento delle proprie mansioni ai sensi di legge e di Statuto.

Il Collegio Sindacale svolge annualmente un'autovalutazione sulla propria composizione e sul proprio funzionamento, ispirata alla finalità elencate con riferimento al processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, secondo modalità che l'organo ritiene coerenti con le proprie caratteristiche; il Presidente del Collegio Sindacale assicura che tale processo sia svolto con efficacia e che siano adottate misure correttive previste per far fronte a eventuali carenze.

I risultati dell'autovalutazione sono portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

7.4. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, nominato ogni triennio dall'Assemblea ordinaria, è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Il Collegio ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio e la Banca in materia di ammissione o esclusione alla qualità di Socio.

Su tali ricorsi il Collegio si esprime entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza in caso di mancata ammissione dell'aspirante Socio; entro 60 (sessanta) giorni in caso di esclusione.

Su motivata richiesta del Collegio, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione con decisione non appellabile.

L'art. 48 dello Statuto disciplina le modalità di funzionamento del Collegio dei Probiviri.

7.5. Direzione Generale

La Direzione Generale è affidata a un Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che rappresenta il vertice della struttura operativa ed esecutiva della Banca.

In caso di necessità, per assenza o impedimento, il Direttore Generale viene sostituito dal Vice Direttore Generale, secondo le regole dettate dall'art. 49 dello Statuto.

Il Direttore Generale:

- è titolare del potere di proposta in materia di erogazione e di gestione del credito;
- è preposto alla gestione del personale della Banca;
- compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- assicura l'efficienza del sistema dei controlli interni;
- dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se nominato) ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e in conformità alle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione;
- dà altresì esecuzione alle direttive tecnico operative impartite dalla Capogruppo

Il Direttore Generale partecipa, con funzioni propositive e consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Comitato Esecutivo.

Inoltre, il Direttore Generale provvede al coordinamento operativo delle attività delle società controllate – nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e della capogruppo – e delega, per l'espletamento delle proprie funzioni e poteri delegatigli, poteri a dipendenti e presenta proposte agli Organi amministrativi nelle materie a esso delegate.

Nell'ambito della Direzione Generale della Banca sono istituiti i seguenti comitati:

- **Comitati Strategici**, in cui rientrano:
 - Comitato di Direzione;
 - Comitato Rischi e Controlli Interni;
 - Comitato Credito e Affari;
 - Comitato Finanza e Asset Liability Management (ALM);
 - Comitato Non Performing Loans (NPL).
- **Comitati Operativi**, in cui rientrano:
 - Comitato Investimenti;
 - Comitato di Emergenza e Primo Intervento;
 - Comitato di Valutazione.

Il funzionamento, la composizione e le competenze di tali Comitati sono normati da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

8. Funzioni di Controllo

Le funzioni di controllo di seguito riepilogate sono esternalizzate alla Capogruppo in virtù della sottoscrizione tra le parti di apposito accordo:

- revisione Interna (internal audit);
- conformità (*compliance*);

- controllo rischi (*risk management*);
- antiriciclaggio.

La Banca individua al proprio interno un Referente per ogni Funzione di controllo.

8.1. Funzione di Revisione Interna

La Funzione *Internal Audit* è stata istituita dalla Banca in qualità di funzione aziendale di controllo permanente e indipendente.

La Funzione è preposta alle attività di revisione interna (c.d. controlli di terzo livello), al fine di pervenire all'individuazione di eventuali violazioni delle procedure e della regolamentazione interna e alla valutazione periodica della completezza, adeguatezza, funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e affidabilità dei sistemi dei controlli interni e del sistema informativo.

In particolare, le attribuzioni della Funzione sono quindi riconducibili a due tipi di controlli:

- **Organizzativi:** diretti a valutare se l'organizzazione aziendale, intesa nel suo complesso e con riferimento ai singoli Servizi che la compongono, sia adeguata, ovvero esistano lacune nelle tecniche operative e/o nei presidi organizzativi suscettibili di compromettere o limitare il conseguimento degli obiettivi aziendali;
- **Operativi:** consistono nel valutare i comportamenti delle persone che operano presso la Banca, in termini di mancato rispetto della normativa interna vigente, tale da compromettere o limitare il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Relativamente all'ambito di competenza e nello svolgimento dei propri compiti, la Funzione *Internal Audit* riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

L'attività della funzione è normata da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è ulteriormente dettagliata nei documenti di riferimento presenti all'interno della normativa aziendale.

8.2. Funzione di Conformità (*compliance*)

La funzione di Conformità è una funzione aziendale di controllo permanente e indipendente, preposta al controllo sulla conformità alle norme (c.d. controlli di secondo livello), con il fine di assicurare la conformità dei processi e delle procedure aziendali alla normativa esterna (c.d. etero-regolamentazione) e alle fonti di autoregolamentazione emanate dai competenti organi aziendali.

La Funzione è separata sotto il profilo organizzativo dalle altre Funzioni aziendali di controllo ed è dotata di specifici requisiti quali indipendenza, autorevolezza e professionalità, necessari al fine di garantire efficacia ed efficienza nello svolgimento dei propri compiti.

La Funzione presiede, secondo un approccio *risk-based*, alla gestione del rischio di non conformità alle norme con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio e supporta gli organi aziendali nell'identificare e valutare l'esposizione della Banca a tale rischio.

La Funzione Compliance contribuisce inoltre, per i profili di competenza e congiuntamente alla Funzione Risk Management, alla gestione e alla supervisione dei rischi ICT e di sicurezza (cd. Funzione di controllo di secondo livello responsabile della gestione e della supervisione dei rischi ICT e di sicurezza).

In particolare, la Funzione:

- è direttamente responsabile della gestione del rischio di non conformità alle norme più rilevanti, quali quelle che riguardano l'esercizio dell'attività bancaria e di intermediazione, la gestione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei confronti della clientela e, più in generale, la disciplina posta a tutela del consumatore, e per quelle norme per le quali non siano già previste forme di presidio specializzato (come, ad esempio, nel caso della normativa in materia di sicurezza sul lavoro);
- provvede – con riferimento alle normative per le quali la Banca ha graduato la gestione del rischio di non conformità e identificato appositi presidi specialistici – alla definizione delle metodologie di valutazione del rischio di *non conformità*, all'individuazione delle relative procedure, e alla verifica dell'adeguatezza delle medesime.

Relativamente all'ambito di competenza e nello svolgimento dei propri compiti, la Funzione *Compliance* riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

L'attività della funzione è normata da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è ulteriormente dettagliata nei documenti di riferimento presenti all'interno della normativa aziendale.

8.3. Funzione Controllo rischi

La Funzione di Controllo dei Rischi (*Risk Management*) è preposta al controllo sui rischi (c.d. controlli di secondo livello), al fine di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e il rispetto dei limiti operativi assegnati dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle varie tipologie di rischio.

La Funzione è svincolata da rapporti gerarchici rispetto alle singole aree operative, riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione ed è assoggettata a revisione interna da parte della Funzione di *Internal Audit*.

Ha l'obiettivo di assicurare la misurazione e il monitoraggio dei rischi rilevanti per la Banca, tenuto conto degli obiettivi di *business*, con particolare riferimento all'esposizione complessiva della Banca nei confronti dei rischi di I e II pilastro. In tale contesto, presiede le attività di definizione e aggiornamento del *Risk Appetite Framework* (c.d. "RAF") ed è responsabile, dei processi dell'*Internal Capital Adequacy Assessment Process* (c.d. "ICAAP") e dell'*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*, (ILAAP), inerente il rischio di liquidità.

La Funzione di Controllo Rischi della Banca riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

L'attività della funzione è normata da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è ulteriormente dettagliata nei documenti di riferimento presenti all'interno della normativa aziendale.

8.4. Funzione Antiriciclaggio

La Funzione Antiriciclaggio presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo con riguardo all'attività aziendale attraverso la valutazione dell'adeguatezza delle procedure interne volte a prevenire la violazione di norme esterne (leggi e regolamenti) e di autoregolamentazione (ad esempio Statuto e Codici Etici) applicabili.

In particolare, la Funzione Antiriciclaggio ha l'obiettivo di:

- contribuire alla definizione degli orientamenti strategici e delle politiche per il governo complessivo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, alla predisposizione delle comunicazioni e delle relazioni periodiche agli Organi aziendali e all'alimentazione del *Risk Appetite Framework*, collaborando con le altre Funzioni aziendali di controllo al fine di realizzare un'efficace integrazione del processo di gestione dei rischi;
- sviluppare un approccio globale del rischio sulle base delle decisioni strategiche assunte dalla Banca, definendo la metodologia per la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e

standard generali in materia di adeguata verifica della clientela, conservazione della documentazione e delle informazioni e individuazione e segnalazione delle operazioni sospette;

- assicurare un adeguato presidio, verificando in modo continuativo l' idoneità, la funzionalità e l' affidabilità dell' assetto dei presidi antiriciclaggio, delle procedure e dei processi adottati all' interno della Banca nonché il loro grado di adeguatezza e conformità alle norme di legge;
- promuovere e diffondere la cultura di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Relativamente all' ambito di competenza e nello svolgimento dei propri compiti, la Funzione *Antiriciclaggio* riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

L' attività della funzione è normata da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è ulteriormente dettagliata nei documenti di riferimento presenti all' interno della normativa aziendale.

8.5. Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

La Banca si è dotata di un modello organizzativo volto a prevenire la commissione, nel proprio interesse o a proprio vantaggio, dei reati da cui il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 fa derivare la responsabilità amministrativa delle società.

All' osservanza del modello sono tenuti tutti gli esponenti aziendali (Amministratori, Sindaci, dirigenti, quadri direttivi) e ogni dipendente della Banca, inclusi i collaboratori esterni.

Tra i meccanismi di attuazione del modello si segnala l' istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull' osservanza del modello organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento. In particolare, l' Organismo di Vigilanza svolge le seguenti funzioni:

- vigilare sull' osservanza del modello organizzativo da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti;
- monitorare l' efficacia e l' adeguatezza del modello in relazione alla struttura aziendale e all' effettiva capacità di prevenire la commissione di reati;
- garantire l' aggiornamento del modello organizzativo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o normative.

Le mansioni di Organismo di Vigilanza sono affidate al Collegio Sindacale.

8.6. Controllo contabile

In conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa, il controllo contabile è affidato dalla Banca a una società di revisione esterna, nominata dall' Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Con l' adesione al Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca è nata l' esigenza della nomina di un Revisore unico di gruppo, fatti salvi eccezionali casi di incompatibilità previsti dalle norme vigenti.

L' iter di conferimento dell' incarico per la banca si svolge sotto la direzione della capogruppo che predispone un processo di selezione delle società di revisione.

Il Collegio Sindacale della capogruppo è responsabile del corretto svolgimento della procedura di selezione, i cui risultati, vengono fatti propri dal Collegio Sindacale della Banca.

Il Collegio Sindacale della Banca, con il supporto della Capogruppo, predispone la documentazione necessaria al processo e all'informativa al Consiglio fino ad arrivare alla nomina della società incaricata in Assemblea.

Alla società di revisione compete di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Compete al Collegio Sindacale la vigilanza, nel continuo, sull'indipendenza della società di revisione e sul rispetto, da parte della medesima, delle pertinenti disposizioni normative.

Alla stessa spetta, inoltre, di verificare se il bilancio di esercizio e la relazione degli Amministratori corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che ne disciplinano la redazione.

La società di revisione informa trimestralmente il Collegio Sindacale in merito all'attività svolta e comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria o che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

9. Politiche di remunerazione

In attuazione di quanto previsto dalla Circolare 285, la Banca, nel rispetto delle indicazioni definite dalle Politiche di Gruppo e delle linee guida emanate dalla Capogruppo, ha elaborato le proprie Politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno in corso.

In particolare, lo Statuto attribuisce all'Assemblea, tra l'altro la determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, nonché l'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei medesimi organi sociali e del restante personale.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

La remunerazione degli Amministratori non presenta componenti legate ai risultati aziendali, né piani basati su strumenti finanziari.

Premesso che le Funzioni di Controllo sono esternalizzate alla Capogruppo Cassa Centrale Banca, gli obiettivi del Sistema Incentivante dei Servizi delle Funzioni di Controllo (Auditing, Risk, Compliance e Antiriciclaggio) e dell'ufficio Risorse Umane prevedono unicamente obiettivi coerenti con i compiti assegnati e indipendenti dai risultati economici della Banca.

In occasione dell'approvazione del bilancio, l'Assemblea, sulla base di adeguata informativa fornita dal Consiglio di Amministrazione, valuta l'attuazione delle politiche generali di retribuzione e incentivazione stabilite.

10. Flussi informativi

La Banca ha predisposto, nei regolamenti degli organi e delle funzioni, un insieme adeguato di flussi informativi, che vengono raccolti in apposito regolamento in cui si descrive la circolazione di informazioni tra gli organi e le funzioni di controllo della Banca. La Banca si attiene al rispetto dei flussi previsti dalla regolamentazione di gruppo.

11. Piani di formazione

I membri degli organi di amministrazione e controllo partecipano alle attività previste dal piano di formazione che la Banca adotta annualmente al fine di assicurare che il bagaglio di competenze tecniche degli stessi, necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo, sia preservato nel tempo.

La capogruppo mette a disposizione un ampio ventaglio di proposte formative all'interno del quale gli esponenti individuano i percorsi a cui aderire.

In caso di nuove nomine, il percorso formativo sarà di tipo rafforzato.

12. Conflitti di interesse e operazioni con soggetti collegati

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha adottato:

- Il Regolamento di Gruppo per la gestione dei conflitti di interesse;
- Il Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

13. Obblighi di informativa al pubblico

Il presente documento è tenuto a disposizione della Banca d'Italia ed è pubblicato sul sito *internet* della Banca, anche al fine di ottemperare agli obblighi informativi previsti dalla Circolare 285.

14. Modalità di aggiornamento del Progetto di Governo Societario

Il presente documento viene aggiornato ogniqualvolta ci siano modifiche rilevanti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

In caso di modifiche che riguardino il sistema di amministrazione e controllo prescelto dalla Banca, il presente documento deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci e inviato a Banca d'Italia, unitamente alla richiesta di accertamento relativa alle modifiche statutarie.